

IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI NUMANA

Tabella informativa da esporre nelle strutture ricettive
ai sensi dell'art. 5 comma 1 del vigente Regolamento comunale.

Nel Comune di Numana è istituita l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 con Delibera di Consiglio n. 10 del 12.03.2015. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1.04.2015.

DISCIPLINA

L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Numana per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad **un massimo di 15 pernottamenti consecutivi per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ciascuno anno.**

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

TARIFFE

Le tariffe delle strutture ricettive, determinate con delibera di giunta n. 37 del 12.03.2015, sono le seguenti:

Categoria	Tariffa €/giorno
alberghi 4 stelle	€ 1,50
altri tipologie di alberghi	€ 1,00
altre strutture ricettive	€ 0,50

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori fino al compimento del 3° anno di età;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), e d), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI NUMANA

OBBLIGHI DEL GESTORE

VERSAMENTI

I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Numana delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, **entro l'ultimo giorno del mese successivo**, con le seguenti modalità:

a) **mediante bonifico bancario** sul conto di Tesoreria alle seguenti coordinate IBAN: IT 77 E 05308 37280 000000030377 ;

b) **mediante pagamento diretto, in contanti, presso gli sportelli dell' UBI BANCA** - Tesoreria comunale – sul conto corrente di tesoreria n. 30377 ;

c) **mediante versamento diretto con POS/PagoBancomat presso l'Ufficio Tributi dell'Ente;**

- In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

- Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 20,00, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.

- Il pagamento della seguente imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

La causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento;

- "versamento imposta di soggiorno";

- mese e anno di riferimento;

DICHIARAZIONI

I gestori delle strutture ricettive del Comune di Numana, **entro il termine ultimo del 31 dicembre dello stesso anno, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale con il dettaglio mensile** del numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, i relativi pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

-I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti.

- In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.

- La dichiarazione, debitamente sottoscritta, é effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed é trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune o su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

-La delibera della Corte dei Conti Veneto n. 19/2013 ha precisato che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come **agenti contabili** e quindi rientra tra i loro obblighi anche **la trasmissione al Comune del conto della gestione (modello 21, allegato al DPR 194/1996)** .

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi nei giorni e negli orari sotto indicati e al più presto sarà reperibile la modulistica.

Il Responsabile Ufficio Tributi
dott. Maria Teresa Di Nicola